

ROMA



Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Affidamento del progetto denominato “Sperimentando insieme nuove opportunità” che intende rispondere ai bisogni dei cittadini adulti con interventi di inclusione sociale attraverso l’attivazione di un percorso di orientamento al lavoro e l’attivazione di tirocini lavorativi retribuiti gara n. 7488410 n. CIG 7974897531

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maura Nardoni

IL DIRETTORE

Paolo Cesare Lops

PREMESSA

Il presente appalto decorrerà a far data dal giorno della firma del contratto

Tra

Roma Capitale, Municipio IV con sede in Roma, Via Tiburtina, 1163 – cap 00156 – C.F. 02438750586 - P.IVA 01057861005 nella persona del Direttore della Direzione Socio Educativa Dott. Paolo Cesare Lops, nato a Roma, (RM) il 15.02.1959 - C.F. LPSPCS59B15H501V, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in seguito "Roma Capitale"

e

la Società/Associazione/Cooperativa _____,
via _____, cap _____ C.F. _____ e P.I. _____,
rappresentata legalmente da _____ C.F. _____
nato/a il _____ a _____

premesso che:

il presente contratto viene trasmesso tramite PEC e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica, di conseguenza il rappresentante dell'aggiudicatario dovrà risultare munito di firma digitale, ai sensi dell'art. 32 quater Codice Penale, come sostituito dall'art. 3 della Legge 15.11.1993 n. 461, il Rappresentante Legale dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ prot. _____, l'Amministrazione ha autorizzato l'affidamento, aggiudicando il progetto "Sperimentando insieme nuove opportunità".

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente schema di contratto ha per oggetto l'affidamento del progetto denominato "Sperimentando insieme nuove opportunità".

Il presente contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nella proposta tecnica avanzata dallo stesso affidatario. Il presente appalto è regolato inoltre da:

la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (d'ora innanzi: Codice);

la D.G.C. n. 191/2015 "Modifica parziale della deliberazione Giunta Capitolina n. 355 del 21 dicembre 2012 - Rimodulazione dei corrispettivi e approvazione dei nuovi allegati B ed E, eliminazione allegati G e H";

il D.P.R. n. 207/2010 (d'ora innanzi Regolamento);

il D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
il D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. "Codice delle leggi antimafia";
la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss. mm. e ii. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
il Protocollo d'intesa tra A.N.AC. e Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. – Prefetture - U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";
il Protocollo d'intesa 28 gennaio 2015 "secondo linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90";
il "Protocollo d'intesa" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
il "Protocollo di integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato dal P.T.P.C.T. 2018/2019/2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31/01/2018;
il "Protocollo di azione-vigilanza collaborativa con Roma Capitale" stipulato con l'A.N.A.C. in data 20/07/2017;
il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
la Legge 328/2000;
il "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
la lettera di invito inviata al concorrente;
l'offerta tecnica presentata dal concorrente.

ART. 2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il progetto "*Sperimentando insieme nuove opportunità*" realizzerà n. tirocini formativi, con durata di almeno 6 mesi e non superiore a 12 mesi per ognuno dei soggetti inseriti non prorogabile. L'impegno previsto per ciascun tirocinante è di massimo 18 ore settimanali con un rimborso mensile di (in riferimento alla durata massima oraria) e verranno pagati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'ente gestore garantirà la presa in carico di n. utenti, nell'articolazione di tipologie così come previsto dalla Relazione Tecnica Illustrativa, inviati dal DEC e dovrà elaborare per ciascuno

di essi un PAI (piano assistenziale individuale) in accordo con il case manager. Il PAI dovrà indicare il percorso d'aiuto elaborato sulla base delle potenzialità di ciascun utente e finalizzato all'inserimento lavorativo.

1. Garantire pari opportunità nell'accesso ai servizi, alle informazioni, alla socializzazione, all'orientamento e all'inclusione lavorativa.
2. Promuovere, l'inclusione sociale all'interno della comunità locale del Municipio, attraverso una nuova cultura di rete che prevede l'incontro tra la domanda lavorativa caratterizzata anche da fragilità sociali e il mondo produttivo.
3. Promuovere e stabilizzare la messa a sistema di tutti i soggetti attivi nel territorio che possano contribuire alla realizzazione del progetto, che sotto la direzione del Servizio Sociale agiscano come snodo di sostegno e promozione delle opportunità, anche attraverso formalizzazioni di ruoli, rapporti e procedure utili ad incrementare la finalizzazione del progetto stesso.
4. Favorire il coinvolgimento e la sinergia tra gli enti pubblici, le attività produttive e gli altri attori del territorio.
5. Attivare processi di superamento dei cosiddetti fattori di rischio che determinano esclusione sociale (scarsa scolarizzazione, mancanza di formazione professionale, disoccupazione di lunga durata).
6. Valorizzare la dimensione della formazione-lavoro quale momento educativo e formativo dell'identità, finalizzato a prevenire situazioni a rischio e costruire i presupposti e gli strumenti per un positivo percorso di inserimento dei destinatari selezionati.
7. Far acquisire abilità che diano la possibilità all'utente di realizzarsi in attività lavorative.
8. Accompagnare l'utenza verso il riconoscimento del lavoro come valore, non solo relativamente all'aspetto economico, ma come mezzo che conduce all'autonomia, alla socializzazione, alla gratificazione personale e quindi ad una conferma della propria dignità individuale.
9. Attivare percorsi di accompagnamento orientati a favorire ambiti di responsabilizzazione, di accettazione delle regole, di gestione relazionale, che inevitabilmente un lavoro comporta.
10. Attivare percorsi di acquisizione e/o rafforzamento di competenze e potenzialità individuali attraverso esperienze a diretto contatto con le realtà lavorative disponibili all'accoglienza.
11. Sostenere gli utenti nel progetto di autonomia, accompagnandoli in un percorso di reinserimento nel mondo produttivo.
12. Potenziare le inclinazioni e/o le competenze residue di ciascun utente attraverso la possibilità di sperimentare, in "condizioni protette", le proprie capacità lavorative che non riescono ad attivare autonomamente.
13. Definire programmi individuali di accesso e di inserimento con obiettivi a lungo termine volti al reperimento di un lavoro stabile o comunque tesi alla risoluzione della condizione di indigenza.

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il progetto è rivolto a persone adulte disoccupate, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, in condizioni di disagio sociale e economico, a rischio di esclusione sociale, individuate e inviate dal Servizio Sociale Municipale, anche in raccordo con i servizi ASL Rm/2 distretto 4 competenti per materia e territorio.

I destinatari del progetto devono rispondere comunque alle tipologie previste dall'art 1 c.2 del DGR n. 511/2013.

Particolare attenzione verrà rivolta alle donne sole con minori a carico, persone diversamente abili, giovani adulti a rischio, adulti disoccupati, persone anche con una storia pregressa di detenzione e/o dipendenza e/o sottoposti a misure alternative alla pena detentiva o a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in raccordo con gli altri servizi coinvolti.

ART. 4 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E/O DELLE ATTIVITÀ

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati dovranno essere realizzati i seguenti interventi e attività:

Le attività previste dovranno essere orientate con la massima adattabilità e flessibilità operativa e sostenute da un buon livello di integrazione tra tutti gli attori sociali, sia istituzionali che del terzo settore, implementando gli obiettivi sopradescritti:

- attivazione di uno spazio di ascolto, orientamento, accompagnamento e selezione all'inserimento socio-lavorativo per i cittadini inviati dal servizio sociale municipale;
- Individuazione specifica di una rete di imprese, aziende e cooperative disponibili ad accogliere tirocini di formazione-lavoro, di soggetti a rischio di esclusione sociale, in riferimento al progetto personalizzato dell'utente;
- realizzazione di una mappatura di aziende sensibili o da sensibilizzare, sia sul territorio che altrove, al tema degli inserimenti lavorativi con tirocini di reinserimento;
- messa a sistema di tutti i soggetti attivi nel territorio che possano contribuire alla realizzazione del progetto, che agiscano come snodo di sostegno e promozione delle opportunità. Proposizione di modalità che soddisfi la necessità di formalizzazioni di ruoli, di rapporti e di procedure utili ad incrementare il coinvolgimento attivo di imprese, istituzioni, realtà territoriali;
- selezione delle persone da inserire nella formazione e nelle borse lavoro tra utenti che verranno individuati dal servizio sociale del Municipio anche in collaborazione con la ASL RM/2 Distretto 4;
- realizzazione del bilancio di competenze e accompagnamento all'inserimento in tirocini lavorativi;
- interventi specifici e qualificati da parte di professionisti per l'acquisizione di capacità minime lavorative, finalizzate al trasferimento di conoscenze professionali;
- costruzione del curriculum vitae di ogni cittadino inviato, a partire dal bilancio di competenza, utilizzabile anche per finalità esterne al progetto.

L'ente gestore dovrà garantire la presa in carico di.... utenti per l'orientamento al lavoro (comprensivi anche dei cittadini beneficiari dalla misura REI e RDC) inviati dai servizi.

- Selezione dell'utenza in base alle motivazioni individuali, alle competenze formative e/o professionali acquisite e alle possibili capacità o risorse da sviluppare in un nuovo processo di apprendimento e recupero;
- abbinamento tra utente e azienda, in base alla valutazione effettuata in fase di selezione e sulla base delle disponibilità offerte, previa definizione e condivisione con la persona utente del progetto socio-formativo-lavorativo individuato;

- tutoraggio dei percorsi individuali e di gruppo;
- verifica del percorso realizzato con successiva, eventuale, attività di orientamento, accompagnamento e sostegno al reale inserimento lavorativo.

ART. 5 – RISORSE UMANE E PROFESSIONALI

Per la realizzazione del progetto e l'espletamento delle attività previste si richiede la presenza di personale qualificato, al fine di garantire all'utenza un ottimale standard di esecuzione.

L'organismo affidatario dovrà garantire per lo svolgimento del servizio un numero adeguato di operatori.

Il numero minimo necessario delle figure professionali che l'organismo concorrente dovrà garantire per l'espletamento delle attività progettuali è :

- 1 psicologo/sociologo con funzioni di Direttore Tecnico, responsabile dell'attivazione della rete di imprese aziende e per le attività di Supervisione e Formazione gruppi (in possesso di idoneo titolo universitario, iscritto all'albo professionale [psicologo] e con esperienza di coordinamento di progetti simili e/o analoghi a quello descritto dal presente bando di gara) per un minimo di 7 ore settimanali.
- 1 assistente sociale coordinatore del progetto con funzioni di raccordo con i servizi socio-sanitari territoriali (Municipio e ASL Roma 2 distretto 4) e di coordinamento dei tutor (in possesso di idoneo titolo universitario, iscritto all'albo professionale e con esperienza di coordinamento di progetti simili e/o analoghi a quello descritto dal presente bando di gara) per un minimo di 7 ore settimanali.
- 2 tutor assistenti sociali/educatori professionali con funzioni di accompagnamento, supporto e sostegno nello svolgimento dei tirocini (in possesso di idoneo titolo universitario, iscritti all'albo professionale (ove presente) e con esperienza in progetti simili e/o analoghi a quello descritto dal presente bando di gara) per un minimo di 10 ore settimanali ciascuno.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ORGANISMO GESTORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

All'Organismo è fatto obbligo del rispetto integrale della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 "Determinazioni degli indirizzi in ordine ad Appalti ad Aziende, Consorzi, Cooperative, Associazioni", e del suo successivo Regolamento D.C.C. n. 259/2005 e della vigente normativa in materia di C.C.N.L. del settore. L'Organismo deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza e di assicurazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

I suddetti obblighi vincolano l'Organismo per tutto il periodo di attività del contratto anche nel caso in cui esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Organismo è, dunque, tenuto a produrre i contratti di lavoro delle figure professionali impiegate entro 10 giorni dall'inizio delle attività previste dal Progetto con la chiara ed analitica indicazione del livello di inquadramento, della tipologia contrattuale e dei costi che determinano la retribuzione.

Le figure professionali, per le quali la legge lo preveda, dovranno essere iscritte agli appositi Ordini Professionali.

Considerata la natura del progetto, basato essenzialmente sulle capacità e professionalità del personale e fatto salvo quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 e

successive norme applicative, saranno ammesse sostituzioni solo per cause non imputabili all'Organismo e non preventivabili da parte dell'operatore. Per tali sostituzioni l'Organismo garantirà l'immediata disponibilità di personale di pari qualifica, professionalità ed esperienza.

La sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata al Municipio, per una valutazione di merito, con presentazione del nuovo curriculum formativo ed esperienziale e della copia conforme all'originale dell'attestato della qualifica professionale corrispondente al ruolo da sostituire. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare il possesso dei requisiti richiesti per il personale.

L'Organismo è garante nei confronti dell'Amministrazione del comportamento tenuto dal proprio personale, che dovrà essere improntato a principi di rispetto della dignità umana e di non discriminazione, di massima diligenza e di correttezza e nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all'art.10 della deliberazione C.C. n. 90/05.

ART. 7 – RISORSE STRUMENTALI E MATERIALI

L'organismo concorrente dovrà mettere a disposizione la strumentazione necessaria e altre risorse materiali di consumo per la gestione e la realizzazione delle attività progettuali previste dal presente procedura.

- una postazione per le attività di front office e una per quelle di back office, dotate di computer, stampante e scanner, collegamento internet, fax e telefono,
- materiale di cancelleria;

Inoltre l'Organismo aggiudicatario dovrà provvedere alla pubblicizzazione del progetto attraverso la predisposizione e la diffusione di materiale informativo cartaceo e possibilmente informatizzato.

L'acquisto di eventuali beni, attraverso i fondi stanziati per il servizio, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Municipio.

In ogni caso i beni acquistati con i fondi stanziati per il servizio, allo scadere della durata del Progetto, saranno consegnati al Municipio che ne rimarrà unico proprietario senza che l'Organismo aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

ART. 8 – DURATA DELL'APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto decorrerà dal 15 ottobre 2019 o comunque a far data dalla sottoscrizione del contratto. La durata del progetto è di 18 mesi. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico. L'organismo affidatario eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d'arte per tutta la durata del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 9 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all'Organismo affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente appalto, per lo svolgimento del Progetto denominato "Sperimentando insieme nuove opportunità", al netto del ribasso proposto e per il

periodo innanzi indicato ammonta ad € 122,950,82 (...) al netto dell'I.V.A. come dovuta per legge, oneri della sicurezza pari a zero.

ART. 10 – LOCALIZZAZIONE E SEDE DELLE ATTIVITÀ

In considerazione dei destinatari del progetto, per le attività che prevedono l'utilizzo di una sede operativa la stazione appaltante metterà a disposizione i locali della sede municipale e eventualmente altri spazi disponibili.

ART. 11 – ARTICOLAZIONE/MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività progettuali devono essere garantite dal lunedì al venerdì, anche in orario pomeridiano dovranno altresì essere flessibili e adeguate anche alle esigenze dell'utenza.

Ciascuna attività dovrà essere distribuita in un programma contenente gli obiettivi le modalità di svolgimento e gli operatori utilizzati.

L'organizzazione delle attività dovrà essere comunque concordata con il RUP, il quale potrà, direttamente o tramite funzionari incaricati, intervenire anche durante la fase attuativa per suggerire interventi migliorativi ed eventuali adeguamenti dello stesso. L'aggiudicatario, ogni qualvolta intenda attivare iniziative promozionali o pubblicitarie, che possano avere implicazioni dirette o indirette con l'oggetto del presente Avviso, deve preventivamente concordarle con il RUP.

ART. 12 – ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del Progetto, da parte dell'Organismo affidatario, dovrà essere condotta nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.

L'Organismo affidatario dovrà essere in grado di dare avvio immediato alle attività previste, o, comunque, entro 15 giorni dalla data di affidamento.

L'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi onere, responsabilità, pretesa, azione, domanda, molestia per danni a persone e/o cose o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dalla gestione ed erogazione del servizio stesso.

ART. 13 – ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'Organismo, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 9, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto, e nella relativa offerta tecnica nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste. L'esecutore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nell'offerta tecnica, presentata dal concorrente risultato idoneo e aggiudicatario definitivo.

Le prestazioni descritte nel presente contratto, nella lettera di invito e nell'offerta tecnica presentata, sono da ritenersi di elevata complessità tecnica considerato il target di utenza a cui è rivolto. Sono richieste: necessaria competenza, capacità operativa da mettere in atto nella realizzazione delle attività e azioni da concretizzare in contesti territoriali particolarmente disagiati.

L'esecutore è tenuto altresì a rispettare:

- obblighi riferiti all'avvio delle prestazioni;

- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e dei relativi titoli professionali;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d'intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
- obblighi afferenti la normativa vigente in materia antimafia.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale. L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice, l'esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

ART. 14 – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P.

Competenza specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.).

Al D.E.C. compete il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell'esecuzione del contratto, il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, la verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Il ruolo D.E.C. può essere assolto direttamente dal R.U.P.

Competono al R.U.P. le seguenti attività:

- svolge azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

- si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- accerta le prestazioni effettuate dall'esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento;
- ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;
- a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Verifica di conformità in corso di esecuzione

La verifica di conformità ai sensi degli artt. 313 e 317 del Regolamento è effettuata in corso di esecuzione, questa può esplicarsi presso la sede del progetto o presso la sede dello stesso Servizio Sociale, in questo caso l'esecutore è tenuto a presentare tutta la documentazione richiesta per le necessarie verifiche sull'effettiva erogazione del servizio.

Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione, l'esecutore ed il R.U.P. e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell'esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.

I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro cinque giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.

La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni ed è conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il D.E.C. (ovvero il R.U.P) fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il Responsabile Unico del procedimento laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C..

Il D.E.C. (ovvero il R.U.P.) comunica tempestivamente all'esecutore il giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire. Il D.E.C. (ovvero il R.U.P.) rilascia il certificato di verifica di conformità, quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

A seguito di comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni il D.E.C. (ovvero il R.U.P.) effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a interventi, attività non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità laddove adottato dal D.E.C. è confermato dal R.U.P.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Successivamente, ma comunque non prima di 30 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 15 – CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – PENALI

Il Municipio Roma IV si riserva ampia ed insindacabile facoltà di disporre controlli circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi prescritti nel presente contratto senza che l'Organismo possa nulla eccepire.

Il D.E.C., (ovvero il R.U.P.), ha dunque facoltà di effettuare, senza preavviso, ispezioni, accertamenti e verifiche sull'attività svolta nell'ambito delle prestazioni dedotte nel contratto d'appalto. L'Organismo si impegna a fornire all'Amministrazione, in qualsiasi momento, documentazioni, mezzi e informazioni ritenuti utili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente dedotte nel presente contratto.

Il D.E.C. (ovvero il R.U.P.), in corrispondenza dei mesi di attività di svolgimento del progetto, dovrà provvedere ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione del servizio, tenendo presente tra l'altro i seguenti parametri:

1. Numero reclami/solleciti da parte dell'utenza valutati dal RUP;
2. Numero penali eventualmente applicate;
3. Esiti negativi dei controlli del presente articolo;
4. Numero delle irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche;
5. Numero degli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso dei 3 mesi.

Qualora il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l'Organismo è tenuto a rendere, le inadempienze e/o i disservizi rilevati - fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo art. 27 - saranno contestati all'Organismo stesso con invito a rimuoverli immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che questo ultimo non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicate le seguenti penali:

a) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del RUP/DEC;

b) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative eccedente il termine di 5 giorni antecedenti la consegna dell'appalto;

c) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio, anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;

d) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. (ove coincidente con il R.U.P.);

e) una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la prima rilevazione di non conformità, ovvero di non corrispondenza del progetto all'effettiva esecuzione, risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali da parte del DEC o per esso dal RUP;

f) una penale del 5% del valore del contratto come definita all'art. 17 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 23;

g) una penale del 5% del valore del contratto come definito nella lettera d'invito, nel caso di una reiterata violazione riscontrata per la seconda volta così come previsto dal precedente comma e);

h) una penale del 5% del valore del contratto come definito nella lettera d'invito, a partire dalla terza violazione riscontrata per la prima volta.

L'accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza o del medesimo disservizio comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C. C. nonché l'immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.

L'Amministrazione e per essa il RUP, si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente appalto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali e le non conformità che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all'affidatario; l'affidatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'affidatario, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

È ammessa, su motivata richiesta dell'affidatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del RUP/DEC. L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 108 del Codice.

ART. 16 - CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI A CORPO

Il presente appalto è dato a corpo. Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a corpo.

ART. 17 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e in rispetto a quanto previsto nell'offerta progettuale. Il R.U.P. a conferma dell'accertamento della prestazione effettuata, rilascia apposito certificato di attestazione di regolare esecuzione.

Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l'effettiva erogazione del servizio, conteggiato in base alle ore effettivamente rese e ai costi previsti effettivamente rendicontati, il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura.

La liquidazione verrà effettuata comunque entro i trenta giorni successivi all'invio della fattura comprensiva di tutta la documentazione richiesta e allegata e solo dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell'art. 30 comma 5 del Codice in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante il DURC, è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii. e ai sensi dell'art. 106 del Codice.

Ove ricorra cessione di credito, l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. È sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

ART. 18 – DANNI, RISCHI E ASSICURAZIONI A CARICO DELL'ESECUTORE

L'Organismo è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull'assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato.

L'Organismo è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell'iniziativa e si obbliga a sollevare il Municipio Roma IV da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in oggetto. L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi, ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'Organismo affidatario restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

L'esecutore dell'appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, del Codice e 125 del Regolamento, a stipulare un'idonea polizza di assicurazione che copra eventuali

danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro per sinistro e comunque non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di attestazione di regolare esecuzione.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103, comma 4 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fideiussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione:

“Il sottoscritto Istituto(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”.

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi esclusi in tutto o in parte sottratto all'ambito di applicazione oggettiva del Codice – Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi (nello specifico Servizi di assistenza Sociale non prestati da istituti residenziali) CPV 85312400-3 - compresi nell'all. IX del D. Lgs. 50/2016.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 22 – PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PREFETTURA - UTG DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 "PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE"

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli

esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare a Roma Capitale - Municipio X Direzione Socio Educativa l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del subcontratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 23 – PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ

Roma Capitale in data 31 gennaio 2019, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-2020-2021 con il quale ha novellato il "Protocollo di Integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.

Il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" è parte integrante del contratto (ALLEGATO 1) e la sottoscrizione ne costituisce integrale accettazione.

ART. 24 – PRETESE DI TERZI

L'Organismo gestore garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza da parte dell'Organismo gestore stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'Organismo per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto.

ART. 25 – RAPPORTI DI LAVORO

L'affidamento della realizzazione del Servizio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del Servizio.

ART. 26 – OBBLIGHI DELL'ORGANISMO

L'Organismo, oltre al rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto, è tenuto:

- a non recedere dal contratto senza giustificato motivo e con preavviso di almeno 30 giorni;
- a fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l'accesso nei locali in cui si svolge il servizio oggetto dell'affidamento al Referente municipale del Progetto, nonché agli altri eventuali soggetti incaricati di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del progetto;
- a sottoporre ad approvazione dell'ufficio preposto del Municipio IV il materiale informativo realizzato per la pubblicizzazione del servizio (brochure, locandine, depliant, ecc.);

- a mettere a disposizione del Municipio Roma IV copia dei materiali e di eventuali prodotti realizzati in sede di attuazione del progetto;
- ad inserire, in ogni eventuale pubblicazione relativa al progetto, la dicitura “MUNICIPIO IV – Direzione Socio Educativa”;
- a fornire tutti i beni e le prestazioni espressamente previste nell’Offerta Economica presentata dall’Organismo in fase di gara;
- a fornire i servizi aggiuntivi, offerti senza variazione di spesa, anch’essi indicati nell’Offerta Economica.

ART. 27 – SOSPENSIONI O RIPRESE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero dal R.U.P. nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Fuori dei casi sopra indicati, ai sensi dell’art. 107 comma 2 del Codice il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, (ovvero il R.U.P.) con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto, senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall’esecutore. I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (ovvero dal R.U.P.) non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (ovvero il R.U.P.) indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

L’esecutore che ritenga cessate le cause, che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 159 del Regolamento, senza che Roma Capitale abbia disposto la ripresa dell’esecuzione, può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) “a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione del Contratto” (di seguito D.E.C), perché provveda a quanto necessario alla ripresa. Nei casi di sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, il R.U.P. determina il momento in cui

sono venute meno le suddette ragioni che lo hanno indotto a sospendere le prestazioni contrattuali.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se Roma Capitale si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 159, comma 4 del Regolamento, salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

Quando la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto di Roma Capitale.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare le prestazioni contrattuali nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione delle prestazioni contrattuali, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C., ovvero al R.U.P., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, qualora le prestazioni contrattuali, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimate nei termini contrattuali e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 160, comma 4 del Regolamento le sospensioni totali o parziali delle prestazioni contrattuali disposte da Roma Capitale per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 del Regolamento sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie e le modalità previste dall'art.108 del Codice.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, con una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indica la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

Il R.U.P. formula inoltre la contestazione degli addebiti all'organismo assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto per grave ritardo.

Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni afferenti il presente appalto per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il R.U.P. assegna all'appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il R.U.P. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo di contratto, ai sensi dell'art. 298, comma 2 del Regolamento il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all'art. 108 del Codice.

Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto

Il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione contratto con preavviso di venti giorni cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Il D.E.C. verifica la conformità e procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal Regolamento.

In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto con le modalità indicate nell'art. 223 del Regolamento.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 108 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del Codice.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 303 del Regolamento l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi: a) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto entro 10 giorni sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto);

b) per mancata produzione alla stazione appaltante delle polizze assicurative di cui all'art. 13 del presente schema di contratto al momento della consegna dell'appalto.

ART. 29 – RECESSO DEL CONTRATTO

Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, la stazione appaltante una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

ART. 30 – PROROGA

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla stazione appaltante.

ART. 31 – QUINTO D'OBBLIGO

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 32 – INTERPELLO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d'urgenza, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato

preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, o dell'art. 109 del Codice, Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria di idoneità, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

ART. 33 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l'aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale. Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:

- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito;

- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell'appalto.

L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.

ART. 34 – SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell'esecutore.

ART. 35 – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d'appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 36 – CLAUSOLE VESSATORIE

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art. 17, commi 2 e 3 e nell'art. 28, comma 1 del presente schema di contratto.

“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.

“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nell’esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.

“Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico”.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li

Per l’operatore economico
Il Legale Rappresentante

Per il Municipio Roma IV
Il Direttore della Direzione Socio Educativa